

## Quando una band e un organizzatore collaborano nell'organizzazione di un concerto

**Le indennità sui diritti d'autore per un concerto devono essere pagate dall'organizzatore. Qual è la situazione giuridica nel caso in cui i musicisti e l'organizzatore mettano in piedi un concerto sotto forma di una cooperazione?**

In caso di contratto d'ingaggio per un concerto, l'organizzatore è tenuto a pagare le indennità sui diritti d'autore. Troverete maggiori informazioni su questo principio e sui vari aspetti giuridici ad esso legati nell'articolo «Contratto d'ingaggio: L'artista deve versare un'indennità alla SUISA?», apparso nella rivista per i membri SUISAinfo 1.12.

Può succedere che un evento sia organizzato dalla stessa band musicale o in collaborazione con un terzo soggetto. In questi casi, la forma della cooperazione tra la band e l'organizzatore è determinante per sapere chi deve pagare le indennità sui diritti d'autore.

### Forme di cooperazione tra l'artista e l'organizzatore

Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda le manifestazioni organizzate in comune devono essere distinte due tipologie. Il musicista si può affittare un locale (art. 253 ss. CO) oppure può optare per una forma di cooperazione con un organizzatore – nella maggior parte dei casi si tratta del gestore di una sala da concerto.

#### Canone di locazione

Una band o un musicista può affittare un locale, ad es. una sala da concerti, e organizzare l'evento in maniera autonoma. Viene stipulato un contratto di locazione tra il musicista e il locatore del locale in questione. Il locatore mette a disposizione della band, per un utilizzo predefinito, un locale per un ammontare stabilito a priori. Il prezzo di locazione comprende l'intero locale, bar incluso. L'artista si assume l'intero rischio finanziario della manifestazione. Ciò significa che vende personalmente i biglietti d'ingresso e si occupa della pubblicità e della gestione del bar.

In altri termini, un contratto di locazione sussiste quando un locale viene messo a disposizione di una band dietro pagamento senza che l'importo dovuto al locatore dipenda dal successo della manifestazione.

Ma attenzione: non appena il locatore partecipa alle entrate del bar o provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, giuridicamente non si tratta più di una locazione, bensì di una cooperazione. Anche se il contratto è qualificato come «contratto di locazione». La denominazione del contratto non ha alcuna importanza: quel che è determinante per la qualifica giuridica è esclusivamente la volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO).

#### Cooperazione

Succede spesso che i musicisti o le band ricevano un contratto denominato quale contratto d'ingaggio o contratto di locazione che contiene le seguenti o simili clausole: la band non percepisce un cachet fisso, ma i proventi dalla vendita dei biglietti, mentre il locatore gestisce il bar e beneficia dei relativi incassi.

In una tale cooperazione, il successo delle due parti dipende fondamentalmente dall'affluenza dei visitatori all'evento. Il locatore può coprire i costi del locale e del personale del bar solo se la gente consuma molto al bar. Il cachet dei musicisti dipende direttamente dal numero di biglietti d'ingresso pagati.

Il successo finanziario dei due partner della cooperazione dipende quindi dal successo della manifestazione. In questo caso si applica una disposizione legale (art. 530 cpv. 1 CO) che stabilisce che il legame contrattuale col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune è una società semplice.

In altri termini: tramite questa forma di cooperazione è stata creata tra i musicisti e il locatore una società semplice. Dal punto di vista giuridico, ciò comporta diverse ripercussioni: nel caso di una società semplice, i soci

sono responsabili in solido degli obblighi assunti verso terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità del loro contributo (art. 544 al. 3 CO).

In base alle regole della solidarietà, un creditore può scegliere presso quale debitore (socio) desidera recuperare una parte o la totalità del suo credito. Un creditore può quindi scegliere di esigere dal socio A il pagamento del 100% del debito, oppure ad es. di esigere il 70% dal socio A e il 30% dal socio B. Nella maggior parte dei casi, per ragioni di semplicità, ci si limita a un solo debitore, in concreto al debitore che vanta la migliore solvibilità.

Per questo motivo succede spesso che nel caso delle società semplici, sia un socio a dover pagare la totalità del debito, anche se tutti i soci rispondono dei debiti in parti uguali. Una disposizione sulla responsabilità solidale (art. 148 cpv. 2 CO) prevede che al debitore solidale che abbia pagato più della sua parte, spetti il regresso verso i condebitori per l'importo pagato in più.

### **Conseguenze per le indennità sui diritti d'autore**

Le due tipologie di cooperazione descritte per quanto riguarda l'organizzazione di un concerto incidono sulla questione di chi sia chiamato a rispondere del pagamento delle indennità sui diritti d'autore e sulla maniera di gestire il caso da parte della SUISA per quanto concerne i relativi crediti.

#### **Locazione**

Nel caso di un mero contratto di locazione, al musicista viene messo a disposizione un locale e diventa lui stesso organizzatore. In quanto tale deve occuparsi di richiedere le autorizzazioni del caso presso le autorità e tutte le licenze necessarie per l'utilizzo della musica. In concreto, deve dichiarare il concerto alla SUISA e versare le relative indennità sui diritti d'autore.

Può rinunciare al conteggio da parte della SUISA a due condizioni: in primo luogo, il musicista o i musicisti sono gli unici aventi diritto (autori) su tutte le opere eseguite e in secondo luogo, nessun editore ha diritti di partecipazione su nessuna delle opere.

#### **Società semplice**

Se il locatore e la band condividono il rischio della manifestazione, si costituisce di fatto una società semplice, come sopra descritto. In questo contesto la legge prevede che, in difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte eguale nei guadagni e nelle perdite (art. 533 cpv. 1 CO). Le questioni organizzative e le regole sull'assunzione dei costi possono essere convenute liberamente tra i soci.

In un contratto di società – anche se denominato contratto d'ingaggio o contratto di locazione – si potrebbe esigere dal musicista il versamento delle indennità sui diritti d'autore oppure attribuirgli l'onere di ottenere la licenza per l'utilizzo della musica.

Come menzionato in precedenza, in caso di «mera» locazione, quale organizzatore unico il musicista può rinunciare alla gestione dei suoi diritti, a determinate condizioni. Tali condizioni non sono tuttavia soddisfatte, se una disposizione del contratto di società impone all'artista l'obbligo di pagare le indennità sui diritti d'autore. Poiché, dal momento in cui il locatore partecipa al successo finanziario dell'evento, sotto una forma diversa dalla cooperazione come mera locazione, la band non è più l'organizzatore unico, ma è la società semplice a diventare l'organizzatore.

Come già spiegato, le regole sulla solidarietà consentono ad un creditore di scegliere il debitore (il socio) dal quale vuole esigere il pagamento di una determinata parte del credito. In questo contesto, il creditore non è tenuto a tener conto di accordi interni tra i soci. In casi del genere, la SUISA si rivolge sempre al locatore del locale.

Per simili cooperazioni nell'organizzazione di un concerto, i musicisti devono essere ben consapevoli del fatto che chiunque firmi un contratto in cui il pagamento delle indennità sui diritti d'autore viene riversato sul musicista, sarà tenuto a versare tale importo e a sollevare il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. Anche se la SUISA interviene sempre presso il locatore, quest'ultimo può comunque rivalersi su di voi. Non è dato sapere in anticipo se il locatore procederà o meno. Per questo motivo è necessario essere molto prudenti nel concludere simili contratti e riflettere attentamente sui vantaggi e sui possibili rischi.

### **Riepilogo**

Se un artista prende in locazione una località di concerto, in quanto organizzatore è tenuto a versare le indennità sui diritti d'autore. Può tuttavia rinunciare alla gestione da parte della SUISA, se vengono suonate solo delle proprie composizioni che non vedono la partecipazione di terzi aventi diritto, indipendentemente che si tratti di autore o editore.

Se l'artista instaura una cooperazione con la località di concerto (risp. il gestore del locale) da cui sorge giuridicamente una società semplice, la SUISA si rivolgerà sempre al locatore per la riscossione dei diritti d'autore. L'artista deve tuttavia essere consapevole che il locatore può rivalersi su di lui.

---

Testo: Fabian Niggemeier e Manu Leuenberger